

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 550

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALLEGRI, ARNAUD, BOTTA, DE PONTI, ERMINERO, GRASSI BERTAZZI,  
ORIGLIA, PADULA, ROGNONI, SCIANATICO**

*Presentata il 17 ottobre 1968*

**Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente  
sfarinati, pane, paste ed affini**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Scaduto il termine che la legge aveva prescritto per l'emanazione del regolamento alla legge 4 luglio 1967, n. 580, senza che lo stesso sia stato reso norma legale, alcune ditte hanno inoltrato domande documentate per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 50 onde poter produrre paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli della citata legge e destinate alla esportazione.

Stante la carenza delle norme previste dalla legge e demandate al regolamento si ritiene opportuno formulare la presente proposta di legge (articolo 1).

Ciò si rende necessario per dare la possibilità alle ditte industriali interessate di man-

tenere le correnti tradizionali di esportazione di un prodotto classico italiano. Infatti, un eventuale ritardo nell'emanazione del regolamento determinerebbe una perdita di detti mercati, sui quali già affluiscono notevoli quantità di prodotti francesi e tedeschi.

Con la circostanza, rilevato che la vigilanza per il rispetto della legge 4 luglio 1967, n. 580, viene prevista all'articolo 43 della predetta legge come di competenza dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, senza alcun cenno relativo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, stante il concerto dei tre Ministeri per la stesura del regolamento si propone (articolo 2) che la competenza sulla vigilanza venga estesa a tutti e tre i Ministeri interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari per l'esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580, è consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi

requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della predetta legge, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio estero.

ART. 2.

La competenza sulla vigilanza di cui all'articolo 43 della legge 4 luglio 1967, è estesa anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.